



Ufficio proponente:

SEGRETARIO GENERALE

**DELIBERA CAMERALE n. 89 del 15/10/2015**

**OGGETTO : PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2015-17:  
INTEGRAZIONE AI FINI DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE  
PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI; CONSEGUENTE MODIFICA  
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Presidente invita il Segretario generale f.f. a relazionare.

La Dott.ssa Costantina de Stefano, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito, RPC), riferisce quanto di seguito.

La tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro costituisce una delle azioni e misure obbligatorie previste dal Legislatore per la prevenzione della corruzione. La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha inserito, con l'art. 51 comma 1, una nuova disposizione normativa nel D. Lgs. 165/2001, l'art. 54 bis rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù della quale è stata introdotta anche nell'ordinamento italiano, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

L'espressione whistleblower fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico ai soggetti legittimati a intervenire. La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Il vigente Piano triennale prevenzione corruzione 2015-17 (adottato con determinazione presidenziale n. 1 del 30.1.2015, ratificata dalla Giunta con delibera n. 16 del 10.2.2015) prevede tra gli "strumenti di ascolto" (on line) altresì un "Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o soggetti esterni".

Successivamente all'approvazione del PTPC 2015 – 2017, l'ANAC ha adottato, con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". Tali Linee, peraltro, in ossequio alla previsione normativa, disciplinano esclusivamente le modalità di trattazione e gestione delle segnalazioni provenienti dai soli dipendenti pubblici, escluse quindi le altre tipologie di segnalazioni, quali le anonime ovvero provenienti da cittadini.

Nella sua qualità di RPC della Camera – prosegue la dott.ssa de Stefano – tenuto conto di quanto espresso nelle Linee Guida dell'ANAC sopra citate, è necessario proporre alla Giunta un aggiornamento del PTPC 2015 – 2017, al fine di adeguare tempestivamente le originarie previsioni del piano in merito alla tutela del whistleblower.

L'integrazione del PTPC sarà altresì oggetto della medesima pubblicità del PTPC.

Pertanto, il RPC propone di aggiungere al PTPC 2015 – 2017 della Camera di Commercio il paragrafo 4 BIS, dal titolo "TUTELA DEL WHISTLEBLOWER", con il testo di seguito riportato:



*<< La ratio dell'art.54 bis del d.lgs. n. 165/2001 è evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite, in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Il procedimento di gestione delle segnalazioni deve perciò garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva. Ciò presuppone che il segnalante renda nota la propria identità.*

*Tanto premesso, si prevede che il dipendente pubblico che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, invia una segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica dedicata [segnalazione.anticorruzione@sv.camcom.it](mailto:segnalazione.anticorruzione@sv.camcom.it). La suddetta casella di posta elettronica è accessibile e consultabile esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione, al quale compete la gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione.*

*Ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato, le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante.*

*A tal fine, il Responsabile della prevenzione della corruzione adotta con separato atto le procedure di gestione della segnalazione di illeciti all'interno delle Camera di Commercio di Savona.*

*La segnalazione dovrà contenere gli elementi di essenziali utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.*

*L'Amministrazione rende disponibile sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Piano Anticorruzione" un modulo per la segnalazione degli illeciti.*

*La presente procedura di tutela del whistleblower lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare dello stesso, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.*

*Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.*

*Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.*

*Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.*

*La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.*

*Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:*

- vi sia il consenso espresso del segnalante;*
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.*

*La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e*



*seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..*

*Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i..*

*Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.*

*Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale valuta le ulteriori azioni.*

*Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.>>*

Al fine di rendere coerente il sistema di tutela del whistleblower all'interno dell'Amministrazione, il RPC propone inoltre di modificare i commi 4 e 5 dell'art.6 del Codice di Comportamento della Camera di Commercio, adottato con delibera di Giunta n. 12 del 14.2.2014, sostituendolo con il seguente testo:

*<< 4. Ogni dipendente può rivolgersi e far pervenire, secondo le modalità previste nel Piano triennale prevenzione corruzione e nei relativi atti attuativi adottati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in via riservata, al Responsabile per la prevenzione della corruzione medesimo, una nota con le informazioni utili per individuare l'autore o gli autori delle condotte illecite e le circostanze del fatto >>.*

Tutto ciò premesso, il Presidente invita la Giunta Camerale a deliberare in merito.

#### LA GIUNTA CAMERALE

- udito il relatore;
- richiamato il Piano triennale prevenzione corruzione 2015-17 (adottato con determinazione presidenziale n. 1 del 30.1.2015, ratificata dalla Giunta con delibera n. 16 del 10.2.2015);
- vista ed esaminata la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";
- condiviso quanto proposto dal Segretario generale f.f. nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione;
- acquisito il parere favorevole dei competenti uffici in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- verificato che all'atto dell'assunzione della deliberazione sono presenti n. 5 componenti, come elencati in apertura di verbale;
- all'unanimità



d e l i b e r a

di approvare l'integrazione del Piano triennale prevenzione corruzione 2015-17 della Camera di Commercio con il paragrafo 4 BIS, dal titolo "TUTELA DEL WHISTLEBLOWER", nel testo riportato in premessa e che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Piano Anticorruzione";

di modificare conseguentemente i commi 4 e 5 dell'art.6 del Codice di Comportamento della Camera di Commercio, adottato con delibera di Giunta n. 12 del 14.2.2014, sostituendolo con il testo riportato in premessa;

di prendere atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione adotterà con proprio atto la disciplina di dettaglio della procedura di segnalazione e della relativa gestione.

La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio di Savona ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

IL SEGRETARIO GENERALE (f.f.)  
(dr.ssa Costantina de Stefano)

IL PRESIDENTE  
(dr. Luciano Pasquale)